

**ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI SECONDO LIVELLO PER L'ARTIGIANATO
EDILE E P. M. I. DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**

IN

**Applicazione del CCNL Edile Artigianato e P. M. I. del 23 Luglio 2008
e successive modifiche- integrazioni**

Bolzano, 11 dicembre 2013

- **LVH/APA - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DELL'ARTIGIANATO E PMI**, rappresentata dal suo Presidente Gert Lanz, dal Presidente del Gruppo Edile Markus Bernard, assistiti dal Vicedirettore Walter Pöhl e Anna Maria Losavio;

- **CNA/SHV - UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI E PMI** rappresentata dal suo Presidente Claudio Corrarati, dal Presidente dell'Unione delle Costruzioni/CNA-SHV Emilio Corea,, assistiti dal Vicesegretario Günther Schwienbacher e dal Responsabile Lavoro CNA/SHV, signor Roberto Santini,

e

- **l'ASGB Bau**, rappresentata dal Segretario Friedrich Oberlechner e Werner Blaas;

- la **FENEAL UIL - SGK** rappresentata dal Segretario Generale Maurizio D'Aurelio e Michele Pavan;

- la **FILCA SGBICISL** rappresentata dal Segretario Generale Michael Raveane e Georg Plaickner;

- la **FILLEA/GBH-CGIL/AGB** rappresentata dal Segretario Generale Stefano Parrichini e Giuseppe Terranova;

- visto il CCNL per i dipendenti delle Imprese Artigiane Edili e delle Piccole Medie Imprese Industriali dell'Edilizia e Affini stipulato in data 23 luglio 2008 e il successivo accordo attuativo nazionale di data 16 dicembre 2010

- visti gli art. 42 e 48 del CCNL sopra citato e del successivo citato accordo nazionale


si conviene,

a decorrere dalla data del 1° Gennaio 2014 il contratto Integrativo dell'Artigianato e PMI Edile di secondo livello sia integrato/rinnovato ai seguenti capitoli:

Premessa

Le parti firmatarie del presente contratto integrativo provinciale, in quanto aderenti alle organizzazioni nazionali firmatarie del Contratto nazionale di Lavoro per le imprese artigiane e delle piccole medie imprese industriali dell'edilizia e affini sottoscritto in data 23 luglio 2008 così come il successivo accordo applicativo nazionale stipulato in data 16 dicembre 2010 ribadiscono di riconoscersi pienamente e di rispettare integralmente gli accordi contrattuali sopra citati ed in particolare riconoscono piena validità ed attualità all'articolo 43 ed all'allegato "E" del citato CCNL 23 luglio 2008.

La sottoscrizione del seguente Contratto per il rinnovo dei precedenti contratti integrativi attualmente in vigore per i dipendenti delle imprese artigiane e piccole medie imprese industriali dell'edilizia ed affini operanti nella provincia di Bolzano avviene, pertanto, esclusivamente nell'ambito di quanto demandato dal più volte citato CCNL alle organizzazioni territoriali, che in ragione di ciò sanciscono il vincolo a non apportare in sede locale alcuna modifica alle materie che non sono di competenza territoriale nonché di ritenere nulle le modifiche riguardanti l'accantonamento delle ferie.



Cassa Edile della Provincia di Bolzano – iscrizione

Le aziende operanti in cantieri situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono obbligatoriamente tenute ad iscrivere i propri collaboratori, già dal primo giorno di lavoro, presso la Cassa Edile della Provincia di Bolzano, indicandone contemporaneamente l'ubicazione del cantiere e/o dei cantieri presso i quali prestano la loro opera

“EVR” – Elemento variabile della Retribuzione

Le Parti con il presente accordo intendono tener conto dell'andamento congiunturale del settore Edile Artigiano e PMI che si riscontra anche nella Provincia Autonoma di Bolzano, in conformità a quattro indicatori:

- i primi tre previsti dal CCNL di riferimento
- ed uno concordato a livello territoriale basato sul criterio di tutela della sicurezza e della salute sul posto di lavoro:

- 1) Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile
- 2) Monte ore salari denunciato alla Cassa Edile
- 3) Ore dichiarate in Cassa Edile
- 4) Diminuzione delle ore d'infortunio denunciate alla Cassa Edile, percentuale da riferirsi esclusivamente alle ore effettive lavorate.

La determinazione annuale del valore dell'elemento variabile della retribuzione “EVR” è effettuata raffrontando i parametri provinciali su base triennale:

anno 2012	triennio 2008-2009-2010	su	triennio 2007-2008-2009
anno 2013	triennio 2009-2010-2011	su	triennio 2008-2009-2010
anno 2014	triennio 2010-2011-2012	su	triennio 2009-2010-2011

Stabilendo la percentuale complessiva dell'EVR del 3% la percentuale degli indicatori è così parametrata:

- 1) 0,31%
- 2) 0,35%
- 3) 0,35%
- 4) 1,99%

Per l'anno 2014 l'indicatore di riferimento positivo risulta:

- al 4) parametro con la percentuale stabilita dell'1,99%:

livello	Categoria	Paga base mese	EVR orario
7	Quadro 1° categoria Super	1.647,80	0,19
6	1° categoria	1.441,58	0,17
5	Impiegato di 2° categoria Operaio 5° categoria	1.201,11	0,14
4	Assistente tecnico di 3° categoria Operaio 4° livello	1.114,12	0,13
3	Impiegato di 3° categoria Operaio specializzato	1.041,46	0,12
2	Impiegato di 4° categoria Operaio qualificato	920,36	0,11
1	Impiegato 1° impiego Operaio comune	804,45	0,09

L'Elemento variabile di retribuzione è calcolato sui minimi della paga base oraria, ed erogato esclusivamente per le ore lavorate ordinarie e straordinarie, e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto vigente, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

L'EVR sarà corrisposto esclusivamente per l'anno 2014.

Le Parti si impegnano di incontrarsi, prima della scadenza del 31.12.2014, previa verifica dell'andamento di mercato, per una eventuale rimessa in contrattazione.

TRASFERTA

a. OPERAI

L'istituto della trasferta per particolari esigenze del territorio della Provincia Autonoma di Bolzano caratterizzato da valli e rilievi alpini, si stabilisce che all'operaio spetta la corresponsione della diaria per la trasferta, quando è comandato a prestare la propria opera:

- a.1 in un cantiere diverso da quello di prima assunzione;
- a.2 il nuovo cantiere risulti ubicato fuori dal confine comunale del cantiere di prima assunzione.

L'indennità giornaliera di trasferta viene così corrisposta:

- 1) qualora il nuovo cantiere si trovi ad una distanza inferiore di 10 chilometri da quello di prima assunzione:

4° livello – operaio altamente specializzato	Euro	7,85
3° livello – operaio specializzato	Euro	7,51
2° livello – operaio qualificato	Euro	7,20
1° livello – operaio comune	Euro	6,53

- 2) qualora il nuovo cantiere si trova ad una distanza da 10 a 30 chilometri da quello di prima assunzione:

4° livello – operaio altamente specializzato	Euro	10,42
3° livello – operaio specializzato	Euro	9,81
2° livello – operaio qualificato	Euro	9,20
1° livello – operaio comune	Euro	7,97

- 3) qualora il nuovo cantiere si trova ad una distanza oltre 30 chilometri da quello di prima assunzione:


4° livello – operaio altamente specializzato	Euro	15,49
3° livello – operaio specializzato	Euro	15,49
2° livello – operaio qualificato	Euro	14,33
1° livello – operaio comune	Euro	12,90

Qualora nell'ambito della giornata lavorativa l'operaio, per esigenze organizzative debba raggiungere più cantieri situati in territori comunali diversi, per questi la tabella di trasferta di riferimento sarà esclusivamente quella della fascia chilometrica indicata al gruppo 2), salvo che gli spostamenti effettuati si trovino tutti in fascia 3).

All'operaio in trasferta spetta ugualmente un pasto caldo, a carico dell'impresa. Qualora ciò non sia possibile per reali motivi, indipendentemente dalla volontà delle parti, l'impresa corrisponderà l'indennità di trasferta prevista maggiorata del 100%.

Agli apprendisti spetta una indennità di trasferta giornaliera calcolata in percentuale su quanto di spettanza dell'operaio qualificato in proporzione all'anzianità di apprendistato.

Le parti concordano che gli importi di cui sopra non concorrono a comporre l'importo del TFR, anche se maturati in via continuativa.



In aggiunta all'indennità di trasferta spetta eventuale rimborso di spese di viaggio, se queste sostenute dall'operaio in trasferta. . Tale rimborso avverrà sulla base del costo del servizio pubblico su presentazione di idonea documentazione.

In mancanza di mezzi pubblici e/o questo venga effettuato con orari e percorsi gravosi e non idonei a consentire il raggiungimento del posto di lavoro, condizione per la quale il lavoratore sia costretto ad utilizzare un proprio mezzo di trasporto, il rimborso avverrà in misura pari ad ¼ del prezzo di litro di benzina per ogni chilometro percorso.

Nessun rimborso spese di viaggio compete al lavoratore nel caso in cui l'impresa metta a disposizione un mezzo di trasporto.

A fronte di situazioni particolari sarà possibile con l'assistenza delle parti sociali firmatarie della nuova normativa provinciale sulla trasferta, definire lo stesso istituto con apposito accordo aziendale trattamenti di miglior favore.

Anche per il personale in trasferta é confermata la norma contrattuale secondo la quale l'orario di lavoro inizia con l'effettiva presenza in cantiere del lavoratore, il quale potrà lasciare il cantiere solo al termine dell'orario prefissato.

La condizione di trasferta non si realizza qualora il lavoratore si rechi al cantiere nel comune di residenza o abituale dimora.

b. IMPIEGATI

Rimangono in vigore le norme dell'art. 59 del CCNL vigente.

FLESSIBILITÀ PER DETASSAZIONE

Le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di almeno una delle tre delle aree di intervento di seguito indicate:

a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;

b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;

c) adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;

d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica".

Letto, confermato e sottoscritto

LVH-APA

CNA/SHV

ASGB Bau

FeNEAL UIL-SGK

FILLEA/GBH-CGIL/AGB

FILCA SGBCISL